

CITTA' DI LENDINARA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Adottato con deliberazione del consiglio comunale n° 68 del 26/10/1998
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n° 06 del 29/02/2000
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n° 21 del 25/03/2003
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n° 87 del 20/12/2004

Art. 1	
(Ambito e finalità del regolamento)
Art. 2
(Distinzione delle occupazioni ed atto di concessioni)
Art. 3
(Domanda di occupazione)
Art. 4
(Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione)
Art. 5
(Obblighi del concessionario)
Art. 6
(Decadenza ed estinzione della concessione)
Art. 7
(Modifica, sospensione e revoca della concessione)
Art. 8
(Rinnovo della concessione)
Art. 10
(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)
Art. 11
(Classificazione delle strade)
Art. 12
(Durata delle occupazioni)
Art. 13
(Modalità di applicazione del canone)
Art. 14
(Soggetto passivo)
Art. 15
(Esenzioni/riduzioni)
Art. 16
(Versamento del canone)
Art. 17
(Versamento del canone per le occupazioni temporanee)
Art. 18
(Riscossione coattiva)
Art. 19
(Sanzioni)
Art. 20
(Disposizioni finali e transitorie)

ALLEGATI:

CATEGORIE (ELENCO VIE)
TARIFFE ANNO 2005

Art. 1
(Ambito e finalità del regolamento)

1. Preso atto che il C.C. ha provveduto a dotarsi del Regolamento Generale delle entrate con delibera n 69 del 26/10/1998 e qui integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97 viene adottato il presente Regolamento che disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata che risultino di fatto vincolate all'uso pubblico generalizzato quali aree di lottizzazioni, passaggi vicoli, corti, strade **vicinali**¹ ecc....

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4.².

Art. 2
(Distinzione delle occupazioni ed atto di concessioni)

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2 anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, così come indicato nel successivo art. 4, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

¹ Parola sostituita a decorrere dal 01/01/2005, la parola precedente era "interpodereale";

² comma soppresso dal 01/01/2005, la precedente formulazione era la seguente:
"Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D. Lgs. 30.4.1997 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni".

- che si protraggano oltre il termine derivante dall'assenza di rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19.

Art. 3 (Domanda di occupazione)

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, così come indicato nel successivo art. 4, domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune contenente:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si intende richiedere l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende a svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dai competenti uffici, in una somma pari al 70% del canone che risulta dall'applicazione delle tariffe previste per l'anno in corso.³

³ Comma modificato a decorrere dal 01/01/2005, la presedente formulazione era la seguente:

3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dai competenti uffici, in una somma pari al 70% del canone che risulta dall'applicazione delle tariffe previste di cui all'allegato A (prospetto determinazione tariffe) moltiplicato per la superficie occupata e per il tempo di occupazione.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, potrà richiedere documenti, chiarimenti, atti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. La domanda dovrà essere prodotta almeno 10 giorni prima della data in cui si chiede l'inizio dell'occupazione temporanea. Per quanto riguarda specificamente le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, **previo provvedimento**⁴ del Servizio Urbanistica, la domanda deve essere proposta almeno 3 giorni prima della data in cui si chiede l'inizio dell'occupazione temporanea.

7. Il comune può negare l'autorizzazione entro 6 giorni dal ricevimento comunicandola con lettera Raccomandata o con avviso notificato. Per quanto riguarda specificamente le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, rilasciate dal Servizio Urbanistica, data la peculiarità dell'occupazione, il provvedimento di rifiuto della domanda viene comunicato, con atto notificato personalmente all'interessato nel minor tempo possibile.

Art. 4

(Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione)

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse. In particolare allo stato dell'organizzazione dell'ente:

a) Comando Polizia Municipale/Ufficio Annona/Commercio sentito l'Ufficio Urbanistica per le autorizzazioni/concessioni/denuncia inizio attività, per quanto riguarda le occupazioni temporanee e permanenti.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni, ad esclusione delle "denunce di inizio attività" che restano subordinate al termine previsto dalla normativa per esse vigente. Resta in ogni caso ferma la possibilità prevista all'art. 3 comma 6.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
- f) la determinazione del Canone dovuto per l'anno in corso o per il periodo. L'importo è soggetto alle variazioni tariffarie determinate dall'Ente senza per ciò determinare invalidità dell'atto stesso.

⁴ Comma modificato a decorrere dal 01/01/2005, la precedente formulazione era la seguente:

6. La domanda dovrà essere prodotta almeno 10 giorni prima della data in cui si chiede l'inizio dell'occupazione temporanea. Per quanto riguarda specificamente le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, rilasciate dal Servizio Urbanistica, la domanda deve essere proposta almeno 3 giorni prima della data in cui si chiede l'inizio dell'occupazione temporanea.

g) Indicazione di uno spazio a tergo per le volturazioni in caso di atto di concessione per occupazioni permanenti.

4. L'atto di concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi al rilascio della occupazione.

5. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. Il comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

7. Nel caso di occupazione del suolo pubblico per eseguire lavori edili, il concessionario e/o autorizzato dovrà rispettare durante l'esecuzione dei lavori oltre alle norme tecniche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, le seguenti prescrizioni – generali - e quelle particolari eventualmente stabilite dall'ente.

Disposizioni generali:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altra autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi e sempre nel rispetto della vigente normativa in materia.

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali nei suoli adiacenti pubblici o privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario e/o autorizzato.

8. L'atto di concessione e/o autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

9. E' vietato al titolare della concessione e/o autorizzazione di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere il qualsiasi modo il selciato o il pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene l'estetica e il decoro.

10. Per fare fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

11. In tale caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale, in forma scritta, anche via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal vigente regolamento.

12. Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto da nuovo codice della strada.

Art. 5 (Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o del concessionario l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6 (Decadenza ed estinzione della concessione)

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario

3. L'atto di concessione ha durata decennale salva in ogni caso la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione.

Art. 7 (Modifica, sospensione e revoca della concessione)

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno il diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8
(Rinnovo della concessione)

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare,, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9
(Commercio su aree pubbliche)

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10
(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati nel presente regolamento e nei suoi allegati tenendo comunque conto degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio collettivo per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, dovrà essere di volta in volta stabilito e può determinare un aumento di tariffa del 30%;
 - e) Valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale. In caso non venga adottata alcuna deliberazione valgono le tariffe approvate per l'esercizio precedente. Per l'anno 2005 le tariffe sono allegate al presente regolamento e identificate con la lettera "B".⁵

⁵ Comma modificato a decorrere dal 01/01/2005, la presedente formulazione era la seguente:

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato "A" al presente Regolamento.

3⁽⁶⁾.

4. Per le occupazioni realizzate da spettacoli viaggianti, in considerazione dell'interesse pubblico delle manifestazioni organizzate ed in osservanza della legge 18/03/68 n° 337, la superficie occupata si conteggia come segue: fino a 100 mq: 50% - da mq 101 a mq 1.000: 25% - da 1.001 in poi: 10%..

5. In conformità a quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate comunali, non si provvede al recupero o al rimborso del Canone per importi inferiori alle Euro 10,33.

Art. 11 (Classificazione delle strade)

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 12 (Durata delle occupazioni)

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie e rapportate a mq/giorno.⁷

⁶ abrogato dal 01/01/2003, la precedente formulazione era la seguente:

"3. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alle lire 1000 inferiori, oltre le lire 500 alle lire 1000 superiori."

⁷ sostituito dal 01/01/2005, la precedente formulazione era la seguente:

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie descritte nella tabella allegata "A" a mq. Al giorno.

2. La tariffa del canone da applicare a ciascun tipo di occupazione è determinata annualmente dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del Bilancio annuale di previsione.

Art. 13
(Modalità di applicazione del canone)

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,78 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46. I pagamenti relativi alle utenze indicate si eseguono come segue:
 - acconto entro il 31/03 di ogni anno sulla base delle utenze in corso al 31/12 dell'anno precedente,
 - saldo entro il 31/03 dell'anno successivo sulla base delle utenze a consuntivo registrate al 31/12.
4. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 14
(Soggetto passivo e concessione)

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza dell'atto di concessione, dall'effettivo utilizzatore qui definito "occupante di fatto". Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Per occupante di fatto si intende colui o coloro che beneficiano effettivamente delle occupazioni. Il subentro a qualunque titolo nelle occupazioni da parte di terzi, rende questi ultimi occupanti di fatto per quanto riguarda l'obbligo del pagamento del canone.
3. E' fatto in ogni caso obbligo a chiunque occupi spazi ed aree pubbliche a richiedere la concessione. La mancata richiesta comporta sì il versamento del Canone quale occupante di fatto ma comporta altresì l'assoggettamento alle sanzioni amministrative di cui all'art. 19 del presente regolamento.
4. Le proprietà sono tenute a nominare un rappresentante comune cui verrà rilasciata l'autorizzazione e che diverrà soggetto passivo del pagamento del canone con diritto di rivalsa nei confronti dei comproprietari. Per i condomini tale rappresentante, è individuato nell'amministratore condominiale.
5. La concessione o autorizzazione già rilasciata può essere volturata se avente durata non inferiore a 10 anni e durata residua non inferiore a 2.
6. La voltura della concessione, di cui al comma precedente, deve essere effettuata inderogabilmente e contestualmente alla presentazione della denuncia di variazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 15 (Esenzioni/riduzioni)

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi destinati a soggetti portatori di handicaps;
- b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende agittanti al suolo e afferenti a civili abitazioni.
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.
- e) le occupazioni effettuate dalla Pro Loco, nonché dalle altre associazioni, non aventi per statuto scopo di lucro, che effettuino manifestazioni culturali, sportive, ricreative, assistenziali, o tendenti alla pacifica aggregazione dei cittadini nel tempo libero.
- f) Le occupazioni permanenti effettuate a mezzo di passi o accessi carrai.

2. sono altresì esenti dall'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni temporanee le seguenti tipologie: occupazioni realizzate, con plateatico dagli esercenti pubblici esercizi, nel limite di uno spazio pari alla superficie di vendita dell'esercizio stesso.

3. le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia con impalcature e depositi di materiale edile, sono esenti per i primi 60 giorni di occupazione.

4. sono esenti per i primi sei mesi dall'applicazione del Canone le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività edilizia (impalcature e deposito di materiali edili) volte esclusivamente al recupero di edifici con vincolo ex 1089/1939. Dal 6° mese fino alla fine dell'occupazione, il CANONE è dovuto in misura ridotta ad 1/3 della tariffa base.

5. Ai fini dei precedenti commi 2, 3 e 4 è dato mandato al Comando Vigili Urbani, sentito il Settore Tecnico/Urbanistico, nel rilasciare le concessioni, autorizzazioni, o qualunque altro atto volto a consentire l'occupazione di suolo pubblico delle tipologie in esenzione ai sensi del comma 2 del presente articolo, di constatare che il tempo nel quale si protrae l'occupazione e la superficie sulla quale si realizza, sottratta al pubblico passaggio, siano corrispondenti all'effettiva necessità del richiedente onde evitare che l'esenzione comporti episodi di inutile sacrificio per la collettività. A tale fine è dato altresì ampio mandato di provvedere allo sgombero della parte considerata eccedente o all'applicazione del canone sulla stessa qualora lo sgombero risulti improponibile senza danno all'occupante. Restano naturalmente salve le disposizioni di legge, ed in particolare modo del Codice della strada, che limitano la sottrazione di suolo, spazi ed aree al pubblico passaggio.”⁸

⁸ modificato dal 01/01/2005, la precedente formulazione era la seguente:

3. le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia con impalcature e depositi di materiale edile, sono esenti per i primi 120 giorni di occupazione. Dal 121° giorno fino alla fine dell'occupazione, il CANONE è dovuto in misura ridotta ad 1/3 della tariffa base.

Art. 16
(Versamento del canone)

1. Il canone per le occupazioni permanente va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto della richiesta della concessione direttamente sul conto corrente postale fornito dal comune o dalla concessionaria che costituirà atto probatorio dell'avvenuto pagamento necessario per il rilascio definitivo della concessione. Il pagamento del canone potrà essere effettuato anche con ogni altro mezzo idoneo.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo, utilizzando sempre i moduli di conto corrente postale forniti dal comune o dalla concessionaria.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato: "COMUNE DI LENDINARA VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP" o direttamente alla concessionaria nel caso di affidamento a terzi.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore ad Euro 258,23.

Art. 17
(Versamento del canone per le occupazioni temporanee)

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 16, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza sia presso il comune che presso l'eventuale concessionaria.

9

⁹ Commi 2 e 3 abrogati a decorrere dal 01/01/2005, la precedente formulazione era la seguente:

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Alle occupazioni "ricorrenti" di cui al precedente comma 2), ivi comprese anche le occupazioni effettuate da bar, fiere e mercati, circhi equestri, ecc.. viene applicata una riduzione del 50% della tariffa corrispondente.

Art. 18
(Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente.

Art. 19
(Sanzioni)

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con una sanzione ammontante al 100% dell'importo del Canone dovuto per il tipo di occupazione ferma restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/1992. Le due tipologie di sanzioni non sono cumulabili e prevale tra di esse quella più favorevole al reo. Si applicano alle sanzioni su descritte i titoli I° e II° del Capo 1 della legge 4.11.1981, n. 689,
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 20
(Disposizioni finali e transitorie)

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Sono validamente considerate concessioni al fine dell'applicazione del Canone, salva l'applicazione alle occupazioni di fatto, le concessioni e le autorizzazioni comunque denominate, rilasciate anche "a sanatoria" sulla base delle domande di regolarizzazione di occupazioni di fatto, presentate ed accolte entro il 31/12/1998 ovvero degli atti anche di accertamento a disposizione dell'Ente.
3. Sono validamente considerate concessioni al fine dell'applicazione del Canone, salva l'applicazione alle occupazioni di fatto, le concessioni e le autorizzazioni comunque denominate, rilasciate dal Comando Polizia Municipale.
4. Le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia con impalcature e depositi di materiale edile, in forza di autorizzazioni rilasciate prima del 31/12/2004, mantengono il regime di esenzione previsto all'atto di rilascio e solo fino alla loro naturale scadenza¹⁰.

¹⁰ Comma inserito a decorrere dal 01/01/2005.

1^ CATEGORIA

COD.	DENOMINAZIONE VIA, V.LE, VICOLO, PIAZZA, LARGO ECC..	ANNOTAZIONI
1	ADUA	
2	ALEARDI A.	
3	ALIGHIERI D.	
197	ALLENDE S.	
4	ALTINATE (VICOLO)	
5	AMENDOLA G.	
8	ARGINE SINISTRO	CIVICO 1, 2, 5
9	ARZARELLO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 20
9	ARZARELLO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 23
10	ARZARELLO BASSO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6/A
9	ARZARELLO ALTO	
12	BACCARI F.	
13	BADALONI N.	
14	BARACCA FRANCESCO	
15	BARBARANI	
24	BARTOLONI	
17	BATTISTI CESARE	
19	BELLINI V.	
19	BERNINI N.	
198	BERSAGLIERI DEI	
20	BERTOLDE	
22	BOCCACCIO G.	
23	BORSI G.	
25	BRANDOLESE P.	
26	BRONZIERO (VICOLO)	
27	BUONARROTI M.	
32	CA' MOROSINI	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 18
28	CADUTI DEL LAVORO	
34	CANAL A.	
36	CANOVA A.	
37	CANOZIO L.	
41	CAPPELLINI A.	
42	CARDUCCI G. (LARGO)	
43	GIA' CARPINI DEI (VIALE) ORA SABA U.	
44	CASELLE LENDINARA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6
46	CASTELLO (VICOLO)	
47	CASTELTRIVELLIN	
48	CATTANEO (VICOLO) V.	
49	CATTI E. (VICOLO)	
50	CAVOUR	
51	CHIESA D.	
54	CONTI G. B.	
56	CREARE	
57	CRISPI FRANCESCO	
58	CROCE B.	
199	D'ACQUISTO S.	

64	D'ESTE A. (VICOLO)	
61	DA VINCI L.	
200	DALLA CHIESA CARLO ALBERTO	
60	DE CARRARA DEI (VICOLO)	
62	DE GASPERI ALCIDE	
63	DE NICOLA ENRICO	
66	DOLFINI D. (VICOLO)	
168	DUCA D'AOSTA AMEDEO DI SAVOIA	
68	DUODE	
69	DUOMO (PIAZZALE)	
70	DUOMO (VICOLO)	
71	EINAUDI LUIGI	
73	FAVA L.	
74	FERMI E.	
76	FILIPPI S.	
77	FILZI F.	
78	FOGAZZARO A.	
84	FUSINATO F.	
85	GALILEI G.	
86	GALLANI D.	
87	GALVANI L.	
88	GARIBALDI GIUSEPPE	
90	GIOVANNI XXIII	
91	GOBETTI P.	
92	GOITO	
93	GOLDONI C.	
94	GORIZIA	
95	GRAMSCI A.	
96	GUARDI F.	
97	GUASTO (VICOLO)	
98	KENNEDY J. F. (PIAZZALE)	
100	LA MALFA U.	
201	LA TORRE P.	
101	LEOPARDI BARTOLOMEO (VICOLO)	
102	LUNGA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 10
102	LUNGA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 19/B
103	MALMIGNATI G.	
105	MANZONI ALESSANDRO	
106	MARCHEFAVE	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 20
106	MARCHEFAVE	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 55
107	MARCONI G.	
202	MARINAI D'ITALIA O DEI MARINAI	
108	MARIO ALBERTO (PIAZZA)	
109	MARIO J. W.	
110	MARSALA	
111	MARTIRI DI VILLAMARZANA	
203	MASCAGNI P.	
204	MATTARELLA P. S.	
112	MATTEOTTI G. (VIALE)	
114	MAZZUCCHI P.	

211	MONTAGNANA D.	
116	MONTE GRAPPA	
117	MONTELLO	
118	MORO A.	
119	MOSCA F.	
120	NENNI P.	
121	OROBONI F. A.	
123	OSLAVIA CENTRO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 8/C
123	OSLAVIA CENTRO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 17
124	PALERMO	
125	PALESTRO	
126	PARRI F.	
127	PEROLARI P.	
128	PETRARCA F.	
129	PETROBELLI S.	
130	PIAVE	
132	PIVA G.	
133	POLESANA PER BADIA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 7
133	POLESANA PER BADIA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6
134	POLESANA PER ROVIGO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 40
134	POLESANA PER ROVIGO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 47
136	PORTE DI SOPRA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 65
136	PORTE DI SOPRA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 74
138	PUCCINI G.	
139	QUATTRO NOVEMBRE (RIVIERA)	
212	RASI A.	
143	RISORGIMENTO (PIAZZA)	
135	RIVIERA DEL POPOLO	
113	RIVIERA MAZZINI G.	
153	RIVIERA SAN BIAGIO	
144	ROMA	
146	ROSSI A.	
147	ROSSINI G.	
154	SAN FRANCESCO	
155	SAN GIUSEPPE	
156	SAN LAZZARO ALTO	
157	SAN LAZZARO BASSO	
158	SAN LAZZARO PROVINCIALE	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 7
158	SAN LAZZARO PROVINCIALE	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 64
159	SAN MARCO (PIAZZA)	
160	SAN ROCCO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 24
160	SAN ROCCO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 33
162	SANTA LUCIA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 48
162	SANTA LUCIA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 77
163	SANTA MARIA NUOVA	
164	SANTA SOFIA	
165	SANTUARIO	
166	SANUDO M.	
219	SAVOJ D. A.	
167	SAURO NAZARIO	

169	SCIACCA T.	
206	SECCHIERO E.	
171	STATUTO DELLO (PIAZZALE)	
173	STURZO DON LUIGI	
174	TASSO G.	
176	TRENTO	
179	TRIESTE	
180	TURATI F.	
182	VALLI	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6/A
182	VALLI	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 51
183	VARLIERO B.	
184	VECELLIO T.	
187	VENTICINQUE APRILE	
188	VENTIQUATTRO MAGGIO	
189	VERDI G.	
190	VERONESE P.	
186	VITTORIO VENETO (PIAZZA)	
195	VIVALDI A.	
196	VOLTA A.	
218	ZILIANI DON R. M.	

2^ CATEGORIA

COD.	DENOMINAZIONE VIA	ANNOTAZIONI	FRAZIONE
181	VALDENTRO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 78	VALDENTRO
181	VALDENTRO	DAL CIVICO 33 e 33/A AL CIVICO 167	VALDENTRO
178	TREPONTI MOLINELLA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 20	MOLINELLA
178	TREPONTI MOLINELLA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 13	MOLINELLA
177	TREPONTI	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 30/A	TREPONTI
177	TREPONTI	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 21 (INCROCIO VIA VALLI)	TREPONTI
67	DOZZA STR. PROVINCIALE	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 15	RAMODIPALO
67	DOZZA STR. PROVINCIALE	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 20/A	RAMODIPALO
145	RONCHI	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6	RAMODIPALO
145	RONCHI	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 7	RAMODIPALO
140	RAMODIPALO CENTRO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 45	RAMODIPALO
140	RAMODIPALO CENTRO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 80	RAMODIPALO
141	RASA LENDINARA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 36	RASA
141	RASA LENDINARA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 29	RASA
45	CASELLE RASA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 12	RASA
45	CASELLE RASA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 23	RASA
80	FOSELLO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 23	RASA
80	FOSELLO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6	RASA
72	EX PROVINCIALE RASA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 21	RASA
72	EX PROVINCIALE RASA	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 104/A	RASA
208	COLOMBO C.	TUTTA	RASA
207	RAGAZZI DEL '99	TUTTA	RASA
149	SABBIONI ARGINE	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 80	SABBIONI
149	SABBIONI ARGINE	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 35	SABBIONI
148	SABBIONI ALTI	TUTTA	SABBIONI
151	SABBIONI CENTRO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 21	SABBIONI
151	SABBIONI CENTRO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 38	SABBIONI
52	STRADA DEL CICCHETTO	TUTTA	SABBIONI
65	DI VITTORIO G.	TUTTA	SABBIONI
39	CAPITELLO DEL MAO	TUTTA	SABBIONI
33	CAMPOMARZO	DAL CIVICO 8 AL CIVICO 30	CAMPOMARZO
33	CAMPOMARZO	DAL CIVICO 19/A AL CIVICO 31/A	CAMPOMARZO
16	BARBUGLIO	DAL CIVICO 10 AL CIVICO 28/A	SAGUEDO
16	BARBUGLIO	DAL CIVICO 3 AL CIVICO 15	SAGUEDO
152	SAGUEDO CENTRO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 67	SAGUEDO
152	SAGUEDO CENTRO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 84	SAGUEDO
11	ARZARON	DAL CIVICO 12 AL CIVICO 16/A	SAGUEDO
102	LUNGA	DAL CIVICO 22 AL CIVICO 30	SAGUEDO
102	LUNGA	DAL CIVICO 25 AL CIVICO 47	SAGUEDO

3ª CATEGORIA (PER TUTTI I CIVICI E LE VIE NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI TABELLE A e B).

COD.	DENOMINAZIONE	ANNOTAZIONI	FRAZIONE
181	VALDENTRO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 31	VALDENTRO
181	VALDENTRO	DAL CIVICO 80 AL CIVICO 92/A	VALDENTRO
181	VALDENTRO	DAL CIVICO 169 AL CIVICO 217	VALDENTRO
178	TREPONTIMOLINELLA	DAL CIVICO 22 AL CIVICO 38	MOLINELLA
187	TREPONTIMOLINELLA	DAL CIVICO 15 AL CIVICO 47	MOLINELLA
177	TREPONTI	DAL CIVICO 30/A AL CIVICO 40	TREPONTI
177	TREPONTI	DAL CIVICO 23 AL CIVICO 27/A	TREPONTI
67	DOZZA STR. PROVINCIALE	DAL CIVICO 17 AL CIVICO 27	RAMODIPALO
67	DOZZA STR. PROVINCIALE	DAL CIVICO 22 AL CIVICO 24	RAMODIPALO
145	RONCHI	DAL CIVICO 8 AL CIVICO 20	RAMODIPALO
145	RONCHI	DAL CIVICO 9 AL CIVICO 19	RAMODIPALO
140	RAMODIPALO CENTRO	DAL CIVICO 82 AL CIVICO 100	RAMODIPALO
140	RAMODIPALO CENTRO	DAL CIVICO 47 AL CIVICO 57	RAMODIPALO
192	RONCHI (VIAZZA)	TUTTA	RAMODIPALO
38	CANTON	TUTTA	RAMODIPALO
45	CASELLE RASA	DAL CIVICO 14 AL CIVICO 20	RASA
45	CASELLE RASA	DAL CIVICO 25 AL CIVICO 33	RASA
40	CAPITELLO RASA	TUTTA	RASA
80	FOSELLO	DAL CIVICO 25 AL CIVICO 33	RASA
80	FOSELLO	DAL CIVICO 8 AL CIVICO 24	RASA
81	FOSELLO ALTO	TUTTA	RASA
82	FOSELLO BASSO	TUTTA	RASA
72	EX PROVINCIALE RASA	DAL CIVICO 23 AL CIVICO 51	RASA
72	EX PROVINCIALE RASA	DAL CIVICO 106 AL CIVICO 144/A	RASA
35	CANDIO	TUTTA	RASA
89	GAZZO	TUTTA	RASA
149	SABBIONI ARGINE	DAL CIVICO 37 AL CIVICO 41	SABBIONI
149	SABBIONI ARGINE	DAL CIVICO 82/A AL CIVICO 90	SABBIONI
29	CALA' DEL BOIO	TUTTA	SABBIONI
151	SABBIONI CENTRO	DAL CIVICO 23 AL CIVICO 25	SABBIONI
150	SABBIONI BASSI	TUTTA	SABBIONI
83	FRASCHE	TUTTA	SABBIONI
55	STRADELLA DEL COPPO	TUTTA	CAMPOMARZO
170	SETTE CAMPI	TUTTA	CAMPOMARZO
33	CAMPOMARZO	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6	CAMPOMARZO
33	CAMPOMARZO	DAL CIVICO 32 AL CIVICO 34	CAMPOMARZO
33	CAMPOMARZO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 19	CAMPOMARZO
33	CAMPOMARZO	DAL CIVICO 33 AL CIVICO 35/B	CAMPOMARZO
6	ANDRONA	TUTTA	CAMPOMARZO
59	CROSARA	TUTTA	CAMPOMARZO
142	RIGHETTINE	TUTTA	CAMPOMARZO
16	BARBUGLIO	CIVICI 1; 21; 38.	SAGUEDO
16	BARBUGLIO	DAL CIVICO 2/A AL CIVICO 8	SAGUEDO
55	STRADELLA DEL COPPO	TUTTA	CAMPOMARZO

170	SETTE CAMPI	TUTTA	CAMPOMARZO
16	BARBUGLIO		BARBUGLIO
16	BARBUGLIO		BARBUGLIO
137	PRADESPIN	TUTTA	BARBUGLIO
185	VEGRI	TUTTA	BARBUGLIO
59	CROSARA	TUTTA	BARBUGLIO

COD.	DENOMINAZIONE	ANNOTAZIONI	FRAZIONE CENTRO	EX
7	AGRINE DESTRO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 15		
8	ARGINE SINISTRO	DAL CIVICO 4 AL CIVICO 8		
9	ARZARELLO	DAL CIVICO 22 AL CIVICO 80		
9	ARZARELLO	DAL CIVICO 23 AL CIVICO 91		
11	ARZARON	DAL CIVICO 29 AL CIVICO 33 ANCHE IL CIVICO 1		
11	ARZARON	DAL CIVICO 2 AL CIVICO 10		
44	CASELLE LENDINARA	NUMERI DISPARI		
102	LUNGA	DAL CIVICO 12 AL CIVICO 20		
102	LUNGA	DAL CIVICO 21 AL CIVICO 23		
106	MARCHEFAVE	DAL CIVICO 55 AL CIVICO 65		
106	MARCHEFAVE	DAL CIVICO 22 AL CIVICO 38/A		
136	PORTE DI SOPRA	DAL CIVICO 67/A AL CIVICO 69		
158	SAN LAZZARO PROVINCIALE	DAL CIVICO 9 AL CIVICO 35		
158	SAN LAZZARO PROVINCIALE	DAL CIVICO 66 AL CIVICO 98		
160	SAN ROCCO	DAL CIVICO 26 AL CIVICO 30		
160	SAN ROCCO	DAL CIVICO 35 AL CIVICO 45		
162	SANTA LUCIA	DAL CIVICO 79 AL CIVICO 119		
162	SANTA LUCIA	DAL CIVICO 50 AL CIVICO 80		
182	VALLI	DAL CIVICO 8 AL CIVICO 66/A		
182	VALLI	DAL CIVICO 53 AL CIVICO 79		
75	LINEA FERROVIARIA	CIVICO 2		
53	CONTA TREPONTI	TUTTA		
122	OSLAVIA CAMPAGNA	TUTTA		
172	STRADONA	TUTTA		
30	CA' MIGNOLA ALTA	TUTTA		
31	CA' MOGNOLA BASSA	TUTTA		
21	BILOGNA	TUTTA		
191	VIAZZA	TUTTA		